

**COMUNICATO STAMPA****Modalità e termini per l'esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti**

Milano, 30 aprile 2024 – Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. (la “**Società**” o “**CIA**”) rende noto che in data odierna è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi la delibera assunta in data 26 aprile 2024 dall’Assemblea straordinaria della Società che ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Compagnie Foncière du Vin S.p.A. (la “**Fusione**”).

Azionisti legittimati. I titolari di azioni di Compagnia Azionaria Italiana S.p.A. che non abbiano concorso all’approvazione della predetta delibera (la “**Delibera**”) – per tali intendendosi gli azionisti che (i) non abbiano partecipato all’Assemblea, (ii) abbiano espresso voto contrario alla proposta di Delibera, o (iii) si siano astenuti dal votare sulla medesima – sono legittimati a esercitare, a partire dalla data odierna, 30 aprile 2024, e fino al 15 maggio 2024 (incluso) (“**Termine**”), il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-quinquies del codice civile (il “**Diritto di Recesso**”), derivando dalla Fusione l’eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all’art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, nonché l’esclusione dalla quotazione su Euronext Milan delle azioni di CIA.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 127-bis, commi 2 e 3, D. Lgs. 58/1998 (“**TUF**”), colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni successivamente alla c.d. record date di cui all’articolo 83-sexies, comma 2, TUF, e prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea straordinaria convocata per l’approvazione della modifica dell’oggetto sociale, è considerato non aver concorso all’approvazione delle deliberazioni assunte in tale Assemblea.

Valore di liquidazione. Come già comunicato in data 28 febbraio 2024, il valore di liquidazione delle azioni, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il Diritto di Recesso, è pari ad Euro 0,0475. Detto valore corrisponde, ai sensi dall’art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di CIA nei 6 mesi che precedono la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea (intervenuta in data 24 febbraio 2024). Si rammenta che il Diritto di Recesso, legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente all’efficacia della Fusione.

Procedura per l’esercizio del recesso. Il diritto di recesso potrà essere esercitato dai titolari di azioni CIA a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell’art. 2437-bis cod. civ., inviando entro il termine del **15 maggio 2024** a CIA una dichiarazione di esercizio del Diritto di Recesso (“**Dichiarazione**”) a mezzo (i) lettera raccomandata AR indirizzata a Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. presso Into S.r.l. – Viale Giuseppe Mazzini n. 6 – 00195 ROMA ovvero (ii) posta elettronica certificata dall’indirizzo pec del soggetto legittimato all’indirizzo pec : [intosrl@legalmail.it](mailto:intosrl@legalmail.it), con oggetto: “Fusione CIA-CFV – Comunicazione di Recesso”. La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni a pena di inammissibilità:

- (a) le generalità del socio recedente, ivi inclusi i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail), per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso;
- (b) il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso e il relativo controvalore in termini di liquidazione, in base al valore di liquidazione sopra indicato;
- (c) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell’azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; e
- (d) l’indicazione dell’intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Ai sensi dell’articolo 43 del Provvedimento unico sul post trading della Consob e della Banca d’Italia del 13 agosto 2018 contenente la “Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di

gestione accentrata”, la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso è attestata da una comunicazione dell’intermediario alla Società. Si precisa che occorre trasmettere le singole comunicazioni e che è previsto anche un file Excel. Pertanto, gli azionisti che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l’invio alla Società (all’indirizzo sopra riportato), entro il Termine, dell’attestazione sulla legittimazione all’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 83-quinquies, comma 3, del TUF.

Tale comunicazione dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all’azionista recedente, delle azioni CIA in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, da prima dell’apertura dei lavori dell’assemblea la cui delibera ha legittimato l’esercizio del diritto di recesso, e fino alla data di rilascio della comunicazione, e comunque fino alla data di esercizio del diritto di recesso ove il rilascio della comunicazione da parte dell’intermediario fosse successivo a tale data dall’articolo 127-bis, comma 2, TUF;
- l’assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni CIA in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali sia esercitato il diritto di recesso, l’azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a CIA entro il Termine, quale condizione per l’ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Spetta agli azionisti recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima sia inviata alla Società entro il Termine, come sopra indicato, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo.

Liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso. Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall’art. 2437-quater cod. civ., come di seguito illustrato:

1. In primo luogo, le azioni CIA per le quali sia esercitato il diritto di recesso saranno offerte in opzione agli azionisti di CIA, che non abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero di azioni da essi possedute (“**Offerta in Opzione**”). Per l’esercizio del diritto di opzione sarà concesso, secondo quanto previsto dall’articolo 2437-quater, comma 2, cod. civ., un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell’Offerta in Opzione presso il competente Registro delle Imprese. I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili su Euronext Milan.

Gli azionisti che eserciteranno il diritto di opzione nell’ambito dell’Offerta in Opzione, purché ne facciano contestualmente richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni CIA per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che siano rimaste inopinate all’esito dell’Offerta in Opzione; qualora il numero delle azioni per le quali sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni rimaste inopinate all’esito dell’Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi.

Qualora residuassero azioni dopo l’assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto. Le azioni oggetto dell’Offerta in Opzione, e i diritti di opzione di acquisto relativi, non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d’America ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d’America in assenza di un’esenzione. L’Offerta in Opzione non costituirà un’offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri Paesi ove l’Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia

# CIA

Compagnia Immobiliare Azionaria

pertanto agli azionisti non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.

La Società provvederà a comunicare i termini e le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e le ulteriori informazioni relative alla stessa mediante appositi comunicati stampa e resi disponibili sul proprio sito internet all'indirizzo [www.c-i-a.it](http://www.c-i-a.it), nonché tramite l'avviso di Offerta in Opzione che sarà depositato presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, cod. civ.. L'avviso sarà reso noto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

2. Ove gli azionisti non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, gli amministratori di CIA potranno collocarle presso terzi a norma dell'art. 2437-quater, comma 4, cod. civ.. Le azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso e che residuino a esito del collocamento verranno rimborsate dalla Società, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 5, cod. civ., entro 180 giorni dalla Dichiarazione di Recesso, tramite acquisto effettuato utilizzando le riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal terzo comma dell'art. 2357 cod. civ.. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.

Resta fermo che le dichiarazioni di recesso, manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., saranno efficaci solo nel caso in cui si sia verificata l'efficacia della Fusione. Di conseguenza, l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso (e così pure il pagamento del valore di liquidazione) è subordinata al verificarsi della predetta condizione. Fermo restando quanto sopra, il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista che abbia esercitato il diritto di recesso, così come il trasferimento delle azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione o del collocamento presso terzi o in caso di acquisto da parte di CIA, saranno effettuati con valuta al termine di detto procedimento di liquidazione alla data che sarà comunicata con comunicato stampa diffuso tramite SDIR e pubblicato sul sito internet [www.c-i-a.it](http://www.c-i-a.it).

Per maggiori informazioni in merito alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni e all'esercizio del diritto di recesso si rinvia alla relativa Relazione illustrativa degli amministratori disponibile sul sito internet [www.c-i-a.it](http://www.c-i-a.it), nella sezione Fusione CIA – Compagnie Fonciére du Vin. Il comunicato è disponibile sul sito internet [www.c-i-a.it](http://www.c-i-a.it), nella sezione Comunicati Stampa.

Per ulteriori informazioni, contattare:

**Walter Villa**  
Tel: 02-58219335  
E-mail: [wvilla@c-i-a.it](mailto:wvilla@c-i-a.it)